

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1008

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARIGNANI, BARESI, CARRON, CAVALLARI, COLASANTO, GIACCHERO,
GIORDANI, GHISLANDI, LUPIS, MAGLIETTA, MICHELINI, RIVA,
RUSSO PEREZ, STUANI, VIOLA**

Annunziata il 21 dicembre 1949

Riforma della legge 21 agosto 1912, concernente l'assunzione obbligatoria
al lavoro degli invalidi di guerra

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate, per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra.

ART. 2.

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

c) agli invalidi ascritti alla 9^a e 10^a categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezioni di quelli contemplati dalle voci

4 e 10 della categoria 9^a e 3 a 6 della categoria 10^a;

d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923 n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

ART. 3.

Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, è istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:

a) dal consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

b) dal medico provinciale;

c) dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) da un invalido di cui al precedente articolo 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

e) da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

I componenti di cui alle lettere d) ed e) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

ART. 4.

Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sarà formato un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

ART. 5.

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente, dovranno all'atto della domanda d'iscrizione, presentare alla competente rappresentanza:

1^o) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce

della invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2°) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3°) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

ART. 6.

L'invalido od il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidità stessa in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale sarà determinata la composizione del collegio medico provinciale, del quale farà parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche amministrazioni a termini dell'articolo 8, il collegio medico sarà nominato dal ministro competente.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei collegi medici.

ART. 7.

La rappresentanza dell'Opera nazionale presso la quale è iscritto l'invalido, rilascerà all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

1°) numero d'ordine di iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 4;

2°) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del titolare;

3°) categoria e voce della invalidità risultante: a) dal libretto di pensione; b) dal referto medico collegiale;

4°) grado di rieducazione professionale;

5°) grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6°) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'articolo 5, n. 3, e all'articolo 6;

7°) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

ART. 8.

Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o si renderanno vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti di gruppo *A* e *B* o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali di gruppo *C* o di ordine e i posti di subalterno verranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al precedente articolo.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o della Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra.

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 45° anno.

ART. 9.

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare, in rapporto alla categoria di operai permanenti, invalidi di guerra, nella proporzione del 6 per cento.

La stessa percentuale si applica anche in rapporto agli operai temporanei.

Nel numero degli operai validi permanenti e temporanei si calcola anche il personale femminile.

ART. 10.

Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto da cui risulti da una parte il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e quello degli invalidi di guerra che occupano tali posti e dall'altra il numero del personale non di ruolo in servizio alla predetta data, distinto per categorie, nonché degli invalidi in servizio non di ruolo. Dovranno inoltre inviare, entro il termine di cui sopra, un elenco nominativo di tutti gli invalidi in servizio alla data medesima, distinto secondo i gruppi e le categorie di impiego cui appartengono.

Entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno le Amministrazioni di cui al 1° comma sono tenute a comunicare agli organi suindicati le variazioni verificatesi nel semestre precedente.

Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra e le relative variazioni ai prefetti ed alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi delle rispettive province.

ART. 11.

Le disposizioni dell'articolo 8 non si applicano al personale dei servizi attivi delle ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione, od esercitati da enti pubblici locali.

Le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

	Percentuale invalidi di guerra
<i>Categorie d'impiego nelle Ferrovie dello Stato:</i>	
Guardasala	10 %
Manovali (per funzioni di inservienti chiamatori, ecc.)	6 %
Cantonnieri (per servizi accessori)	6 %
Operai ed aiutanti operai	6 %

	Percentuale invalidi di guerra
<i>Categorie di impiego nei servizi pubblici di trasporto in concessione:</i>	
Guardie e custodi in genere delle stazioni	10 %
Portieri	30 %
Inservienti	30 %
Manovali (per funzioni di custodi, fattorini, guarda cancelli; chiamatori, ecc.)	6 %
Cantonieri (per servizi accessori)	6 %
Operai ed aiutanti operai	6 %

I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al presente articolo, s'intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, filovie, finicolari e funivie.

ART. 12.

Nei concorsi per l'assegnazione di piazze o posti notarili che si siano resi vacanti e non siano ancora coperti, o che si rendano vacanti dopo l'entrata in vigore della presente legge, per gli invalidi di guerra che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio del notariato, sarà computato come anzianità di servizio agli effetti dell'articolo 11 della legge 10 febbraio 1913, n. 89, il tempo trascorso in servizio militare durante la guerra, anche se, all'epoca del servizio militare, non avevano ancora conseguito l'idoneità all'esercizio del notariato.

Le condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un collegio composto dal medico provinciale che lo presiede, e da due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dal Ministero di grazia e giustizia.

ART. 13.

Tutti i privati datori di lavoro i quali abbiano alle loro dipendenze come operai ed impiegati più di dieci persone di qualsiasi età e sesso, sono tenuti ad occupare invalidi di guerra nella percentuale del 6 per cento.

La suddetta percentuale si calcola sul solo personale maschile nelle imprese che per la natura e modalità delle proprie attività occupano in prevalenza personale femminile e su tutto il personale occupato negli altri casi.

Le frazioni percentuali superiori al 0,50 per cento sono considerate intere.

ART. 14.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale le aziende che per le speciali loro condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione.

Le relative domande dovranno essere presentate alla rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale, e su di essa la sede centrale dell'Opera, sentiti i consigli direttivi di tutte le rappresentanze interessate di cui all'articolo 3 della presente legge, dovrà esprimere il suo motivato parere.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

ART. 15.

I datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno — quando non vi abbiano provveduto direttamente — rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta della sede centrale dell'Opera, potrà, in mancanza di disponibilità da parte delle rappresentanze provinciali cui è stata rivolta la richiesta, autorizzare l'invio del personale invalido eventualmente disponibile in altre provincie.

ART. 16.

Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 13 sono tenuti ad inviare alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1°) l'indicazione del numero complessivo del personale impegnato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2°) le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con la indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è iscritto.

Le denunce di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro la prima de-

cade dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno.

I violatori della presente norma saranno puniti con una ammenda da lire 1.000 a lire 10.000.

ART. 17.

Le aziende che hanno la sede principale in una provincia e sedi secondarie e stabilimenti in altre provincie, le quali siano soggette all'osservanza della presente legge, dovranno fare le denunce di cui al precedente articolo 16 distintamente per le singole provincie alle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero, sentita l'Opera nazionale invalidi, per quanto concerne la categoria degli impiegati, tenuto conto del numero degli invalidi disponibili in ogni provincia, può consentire che una azienda assuma in una provincia un numero di invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di assunzioni fatte in altre provincie.

Per quanto si riferisce, invece, alla mano d'opera, solo in casi eccezionali e previa motivata e documentata richiesta, potrà essere consentita la facoltà di cui al comma precedente. In tal caso il provvedimento ministeriale dovrà specificare le provincie in cui l'azienda è autorizzata ad assumere un numero di invalidi superiore a quello prescritto, a copertura del numero non assunto in altre provincie.

Le domande di compensazione dovranno essere rinnovate ogni anno entro il mese di gennaio, ed ogni eventuale variazione nel corso dell'anno dovrà anche essere autorizzata dallo stesso Ministero.

ART. 18.

I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di quattro mesi per gli operai e di otto mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 19.

Agli invalidi ammessi al lavoro in forza della presente legge devono essere applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro delle aziende.

ART. 20.

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti.

ART. 21.

I datori di lavoro, i quali, essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, non provvedano a ciò direttamente o non ne facciano richiesta in tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti con un'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

ART. 22.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 16 e 21 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 3 della presente legge, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 16 e 21 predetti, con facoltà di ridurne l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni all'articolo 16 l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito all'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del

prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria.

ART. 23.

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.

Per le quote spettanti agli scopritori delle contravvenzioni valgono le norme contenute nel regolamento in applicazione della presente legge.

ART. 24.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

ART. 25.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge e che risultino con essa incompatibili.

ART. 26.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato, saranno apportate le opportune modifiche al regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, che approva il regolamento per la applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312.